

OSSERVAZIONI SU PROPOSTA DI LEGGE: “PDL 134-Norme in materia di attività produttive”

Alla luce dell’impegno che la proposta di legge 134 ribadisce circa la semplificazione, lo snellimento amministrativo e la promozione di azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese (di cui alle premesse, all’articolo 10 e soprattutto all’art. 13 della Pdl), avanziamo le seguenti proposte di integrazione riguardanti:

- 1) l’inserimento e l’attuazione del “Test MPMI”, volto a fornire una valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle azioni normative ed amministrative, incluse le procedure agevolative (già previsto dalla legge regionale n. 51 del 3 agosto 2016, art. 4 bis);
- 2) l’inserimento di nuovi termini massimi a disposizione della pubblica amministrazione regionale per la liquidazione delle agevolazioni concesse alle imprese.

- **Test MPMI**

Si propone di:

- integrare l’**art. 13** della Pdl “Misure di semplificazione e trasparenza”, aggiungendo al comma 2 la seguente **nuova lettera d) “l’adozione e l’implementazione del Test micro, piccole e medie imprese (Test MPMI)”**;
- inserire nella Pdl un **nuovo articolo 13 bis**, come riportato di seguito

‘Art. 13 bis “Test micro, piccole e medie imprese”

1. ***Il Test micro, piccole e medie imprese (Test MPMI), di cui all’art. 13, comma 2, lettera d), costituisce una procedura di valutazione ex ante, la cui funzione è quella di verificare la necessità o l’opportunità di un intervento normativo, programmatico e amministrativo, in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie. Sulla base di quanto previsto all’art. 4 bis della l.r. 51/2016, il Test si applica a tutti i bandi regionali che prevedono l’erogazione di contributi a favore delle imprese, con particolare riferimento alle agevolazioni adottate ai sensi della presente legge.***
2. ***Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le linee guida per l’esecuzione del Test MPMI e ne avvia l’applicazione, sulla base delle procedure di valutazione di cui al successivo comma 3.***
3. ***La procedura di valutazione prevede, in particolare, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI destinatarie dei bandi regionali.’***

Le proposte di cui sopra hanno l'obiettivo di attuare, anche in Toscana, il Test MPMI che molte Regioni italiane già applicano da tempo e sono soprattutto finalizzate a favorirne un'applicazione in tempi rapidi, tenuto conto della fase finale in cui sono entrati i programmi regionali a valere sui Fondi europei 2014-2020.

- **Termini per la liquidazione delle agevolazioni**

Si propone di integrare l'art. 17 della Pdl "Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni" inserendo un **nuovo comma 3**, come riportato di seguito

"Fatti salvi i casi disciplinati all'art. 15, comma 3, lettere a) e b), il saldo del progetto d'investimento è erogato all'impresa beneficiaria entro i centoventi giorni successivi alla presentazione della rendicontazione finale di spesa. Tali termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni necessarie all'attività di verifica dell'amministrazione e qualora siano strettamente connesse alle disposizioni e agli obblighi a carico dei beneficiari già previsti nei bandi".

La proposta di cui sopra deriva dalle esperienze in merito ai tempi di liquidazione dei contributi alle imprese, che nell'ultimo periodo sono arrivati a sfiorare i 15 mesi dalla regolare presentazione della rendicontazione finale di spesa da parte dei beneficiari, arrecando evidenti pregiudizi ai legittimi destinatari dei fondi assegnati. Evidenzia, inoltre, quanto il tema delle garanzie di pagamento rappresenti una questione centrale nella vita delle imprese, soprattutto in questa fase economica.

- **"Fondo Unico per le imprese"**

Si propone di integrare l'art. 18 della Pdl "Fondo Unico per le imprese" inserendo due nuovi commi, il 4 e il 5, così come di seguito evidenziati:

4. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale attraverso anche l'attivazione di strumenti di garanzia, la Regione è autorizzata a destinare le risorse derivanti dal Fondo Unico ai soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, istituito ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tali risorse possono essere destinate alla concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio del credito, nell'osservanza della tempo per tempo vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

5. La Regione concede le risorse, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma precedente, con preferenza a intermediari finanziari, anche in forma aggregata, che garantiscano una significativa operatività a favore delle imprese del territorio regionale.



Nel contesto anche dei contenuti del Protocollo approvato lo scorso 27 febbraio, chiediamo che venga valutata dai consiglieri una procedura di affidamento diretto a soggetti legittimati della gestione delle risorse e correlate misure a valere sul Fondo Unico per le imprese toscane. Dunque auspichiamo la previsione normativa di uno strumento, che si affianchi e non sostituisca la vigente gara d'appalto ove ad oggi emerge un solo soggetto gestore (Toscana Muove), tramite il quale finalmente si possa prevedere che anche altri soggetti possano gestire le misure pubbliche dirette a sostenere l'accesso al credito delle PMI toscane. In argomento si ricorda che questi soggetti sono già legittimati a svolgere questa specifica operatività ai sensi dell'art. 47 del TUB. Si precisa inoltre che questo modello è già adottato da altre Regioni italiane, tra le quali in particolare ricordiamo l'Emilia Romagna - (in argomento si rinvia nel caso alla lettura dell'allegato art. 9 della Legge Regionale 20 dicembre 2013, n. 28 della Regione Emilia Romagna) - e che il medesimo, in un recente passato, è stato sperimentato con successo anche nella ns. regione.

In questo modo si renderebbe così effettiva la possibilità di valorizzare il ruolo di tutti i Confidi/Intermediari Finanziari che operano in Toscana, con annesse loro Associazioni datoriali di riferimento, nella gestione e promozione delle misure a valere su risorse comunitarie, nazionali, regionali che, tempo per tempo, favoriscano l'accesso al credito delle imprese operanti nel territorio.

Firenze 5 aprile 2017

Confcommercio Imprese per l'Italia Toscana

Confesercenti Toscana

Confindustria Toscana

Alleanza delle Cooperative Italiane Toscana